

“Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi”

TITOLO I - DELLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO 2

Art.1. - Costituzione _____ 3

Art.2. - Denominazione _____ 3

Art.3. - Sede _____ 3

Art.4. - Oggetto _____ 4

Art.5. - Attività _____ 4

Art.6. - Durata _____ 6

Art.7. - Regolamento interno _____ 6

Art.8. - Scioglimento e liquidazione _____ 6

Art.9. - Rinvio al Codice Civile _____ 6

TITOLO II - DEI CONSORZIATI _____ 7

Art.10. - Consorziati _____ 7

Art.11. - Ammissione di nuovi consorziati _____ 7

Art.12. - Recesso, decadenza, esclusione _____ 7

Art.13. - Obblighi e responsabilità dei consorziati _____ 8

**Art.14. - Sanzioni per l’inadempienza agli obblighi da parte dei
consorziati _____ 8**

Art.15. - Clausola compromissoria _____ 8

TITOLO III - DEGLI ORGANI CONSORTILI _____ 9

Art.16. - Organi del consorzio _____ 9

Art.17. - Assemblea generale di consorziati _____ 9

Art.18. - Consiglio di amministrazioneErrore. Il segnalibro non è definito.

Art. 19. - Compiti del consiglio di amministrazione ____ 14

Art. 20 - Comitato Esecutivo _____ 16

Art. 21. - Il presidente del consorzio _____ 16

Art. 22. - Revisione economico-finanziaria _____ 16

TITOLO IV - DEL PERSONALE DEL CONSORZIO 16

Art. 23. - Il personale del consorzio _____ 16

Art. 24. - Il direttore tecnico _____ 16

Art. 25. - Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio _____ 17

TITOLO V - DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONSORZIO _____ 17

Art. 26. - Finanziamento del consorzio _____ 17

Art. 27. Fondo consortile _____ 19

Art. 28. Esercizio finanziario _____ 19

TITOLO I - DELLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, un consorzio volontario senza fine di lucro e con attività esterna a cui possono aderire persone fisiche società ed enti, pubblici o privati, proprietari o conduttori di terreni agro-silvo-pastorali.

Potranno inoltre partecipare imprese individuali o collettive ed anche enti pubblici o privati interessati alle attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali.

Il consorzio è persona giuridica privata.

Il consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al consorzio forestale di cui agli artt.139 e 155 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni e di cui all'art.10 della Legge Regionale 5 aprile 1976 n. 8 come sostituito dall'art.9 della L.R. 27 dicembre 1989 n. 80. Ad esso si applicano le norme di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, alla legge 30 dicembre 1972 n. 984 (artt.7-10), alla legge 25 luglio 1952 n. 991, e successive modificazioni, alle Leggi Regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto. Il consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

Art. 2 - Denominazione

Il consorzio è denominato "Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi".

Art. 3 - Sede

Il consorzio ha la propria sede legale nel Comune di Valvestino in località Cluse.

La sede legale del consorzio può essere trasferita con delibera dell'assemblea straordinaria; l'assemblea ordinaria potrà invece deliberare l'istituzione, il trasferimento e la revoca di sedi secondarie.

Art. 4 - Oggetto

Il consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:

- a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
- b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco;
- c) lo sviluppo dell'alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
- d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;
- e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico forestali;

- f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- g) la formazione professionale di addetti forestali;
- h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della selvicoltura, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- i) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo libero.

Qualora delegato, il consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

Art. 5 – Attività

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.

Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del Codice Civile.

In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di un'organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sottoforma di "servizio tecnico", che ha sede presso quella del consorzio.

Art. 6 – Durata

Il consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei consorziati.

In ogni caso gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8.

Art. 7 - Regolamento interno

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 8 - Scioglimento e liquidazione

Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del Codice Civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.

Art. 9 - Rinvio al Codice Civile

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

TITOLO II - DEI CONSORZIATI

Art. 10 – Consorziati

Possono aderire al consorzio persone fisiche società ed enti, pubblici o privati, proprietari o conduttori di terreni agro-silvo-pastorali.

Potranno inoltre partecipare imprese individuali o collettive ed enti, pubblici o privati, interessati alle attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali.

L'adesione del consorziato segue la durata del consorzio e avrà quindi termine al 31 dicembre 2030.

Art. 11 - Ammissione nuovi consorziati

L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti dall'assemblea ordinaria dei consorziati previa richiesta degli interessati.

Art. 12 - Recesso, decadenza, esclusione

Il consorziato può recedere dal consorzio dandone motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima del 31 dicembre e con effetto dal 31 dicembre dell'anno in corso.

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dallo Statuto, la quota di partecipazione del consorziato, receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri, senza il diritto a rimborso alcuno per il consorziato receduto o escluso. La sottoscrizione del contratto di consorzio o l'adesione al contratto stesso da parte dei nuovi consorziati che saranno in seguito ammessi, comporta rinuncia alla quota di partecipazione di ciascun consorziato in caso di recesso o esclusione.

Il Consorzio può essere escluso per inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, per il venir meno dei requisiti richiesti

per l'adesione al Consorzio, per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero per morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio. Gli Enti pubblici avranno la facoltà di recesso quinquennale, legata alla scadenza del mandato amministrativo, salvo il termine di eventuali lavori in corso, il tutto nel rispetto del comma 1 art. 12.

Art. 13 - Obblighi e responsabilità dei consorziati

I consorziati sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare, i consorziati sono tenuti a corrispondere una quota del fondo consortile all'atto di iscrizione e le ulteriori quote di incremento del fondo eventualmente deliberate dall'assemblea straordinaria; sono chiamati inoltre a partecipare alle spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio; in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

Art. 14 - Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i Consorziati o fra i Consorziati e il Consorzio stesso, l'Amministratore o gli Amministratori, i

Liquidatori e fra alcuni di essi, in dipendenza dei rapporti sociali e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto di tre membri amichevoli compositori, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la società.

Gli arbitri, comunque nominati, pronunceranno il lodo in via rituale e secondo diritto, senza vincolo di procedura, fatta eccezione per il rispetto del principio del contraddittorio.

Il lodo sarà vincolante per le parti e quindi inappellabile.

Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla composizione del Collegio Arbitrale stesso.

Il Collegio Arbitrale siederà nel luogo che verrà prescelto dal suo Presidente.

TITOLO III - DEGLI ORGANI CONSORTILI

Art. 16 - Organi del consorzio

Gli organi del consorzio sono:

- 1) l'assemblea generale dei consorziati;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) il comitato esecutivo;
- 5) il revisore dei conti.

Art. 17 - Assemblea generale dei consorziati

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano

tutti i consorziati.

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale ma nel territorio dello Stato, con avviso da spedirsi per lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei consorziati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso dev'essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei consorziati) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso indicherà l'ora, il giorno ed il luogo per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima adunanza andasse deserta. Il giorno della seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

Tuttavia qualunque assemblea in cui siano presenti tutti i consorziati, l'intero consiglio di amministrazione ed il revisore dei conti sarà valida ad ogni effetto qualunque sia stata la procedura seguita per la sua convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i consorziati che risultano iscritti nel libro dei consorziati che potranno intervenire in proprio o mediante delega ad altro consorziato.

Ogni consorziato potrà rappresentare un massimo di due consorziati.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, all'assemblea.

L'Assemblea dei consorziati può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà più uno dei consorziati e provvede a deliberare, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sui seguenti argomenti:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni di applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
- d) eleggere il revisore dei conti;
- e) approvare il bilancio di previsione;

- f) determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed al revisori dei conti;
- g) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- h) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione;
- i) approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- l) deliberare sedi secondarie del consorzio;
- m) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea ordinaria validamente costituita potrà inoltre deliberare con il voto favorevole di 2/3 dei presenti in ordine a:

- ammissione di nuovi consorziati;
- esclusione di consorziati.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei consorziati e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti:

- a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;
- b) sulla proroga della durata del consorzio;
- c) sul trasferimento della sede sociale;
- d) sull'incremento delle quote del fondo consortile;
- e) su ogni altra modifica del presente statuto.

Per la validità delle delibere assembleari in seconda convocazione non è richiesto un

numero minimo di partecipanti; le delibere saranno assunte con le maggioranze dei presenti indicate rispettivamente per le assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione

Il consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) secondo la determinazione dell'assemblea ordinaria all'atto della nomina.

Gli enti pubblici territoriali aderenti al consorzio hanno diritto di nominare direttamente la metà più uno dei componenti del consiglio di amministrazione, fatto salvo il diritto a un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione per ognuno dei Comuni Promotori che hanno conferito i propri terreni al Consorzio Forestale della Valvestino (Comune di Valvestino, Comune di Magasa, Comune di Capovalle).

Tra gli amministratori dovrà essere nominato un imprenditore agricolo a titolo principale.

Si provvederà altresì alla nomina, in funzione del numero totale dei membri del Consiglio di amministrazione, di **uno o due** consiglieri in rappresentanza degli altri soci pubblici consorziati.

I consiglieri devono essere consorziati o rappresentanti nominati da società od enti consorziati, durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano la qualifica di consorziato ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Ogni componente del consiglio d'amministrazione ha diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate a

maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico o, in sua assenza, da un suo sostituto.

Art. 19 - Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea dei consorziati. In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

- 1) eleggere nel proprio ambito il presidente ed il vice presidente;
- 2) predisporre il bilancio di previsione annuale nonchè le loro variazioni ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
- 3) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;
- 4) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del consorzio;
- 5) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- 6) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
- 7) approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;

- 8) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;
- 9) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;
- 10) deliberare il regolamento del personale;
- 11) nominare il Direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;
- 12) predisporre la proposta di pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
- 13) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
- 14) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.

Il Consiglio di amministrazione può delegare al presidente ovvero ad uno o più consiglieri o al direttore tecnico parte dei suoi poteri.

Art. 20 – Comitato Esecutivo

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo costituito da almeno 3 (tre) componenti delegando allo stesso, all'atto della sua nomina, parte dei suoi poteri.

Il Presidente del consiglio di amministrazione è di diritto nel comitato esecutivo del quale assume la presidenza.

Il socio che tra tutti i consorziati ha conferito le maggiori proprietà al Consorzio Forestale ha diritto alla nomina di un componente nel comitato esecutivo.

In ogni caso la durata in carica del comitato esecutivo è limitata alla durata del consiglio di amministrazione.

Art. 21 - Il presidente del consorzio

La firma e la legale rappresentanza del Consorzio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice

presidente.

Art. 22 - Revisione economico-finanziaria

La gestione finanziaria del consorzio è soggetta a verifica da parte di un revisore dei conti nominato dall'assemblea dei consorziati e scelto nell'elenco dei revisori dei conti.

Il revisore dei conti resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il revisore compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo annuale predisponendo una relazione che costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

TITOLO IV - DEL PERSONALE DEL CONSORZIO

Art. 23 - Il personale del consorzio

Il consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato o di tecnici ad incarico professionale.

Le mansioni amministrative e contabili possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più tra i consorziati. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

Art. 24 - Il direttore tecnico

Il direttore tecnico del consorzio viene nominato dal consiglio di amministrazione.

Il consorzio dispone di almeno un tecnico laureato in materie agro-forestali con funzioni di Direttore a tempo pieno o parziale, in relazione all'estensione della superficie da gestire ed è abilitato all'esercizio della professione. Il direttore dovrà

provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, e curarne l'esecuzione, previa approvazione del consiglio di amministrazione; provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile.

Qualora incaricato dal consiglio di amministrazione, al direttore tecnico spetta:

- 1) sovrintendere all'andamento tecnico del consorzio, curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;
- 2) dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;
- 3) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio di amministrazione in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni e servizi offerti dal consorzio;
- 4) controfirmare gli ordini di pagamento firmati dal presidente;
- 5) firmare gli ordini di pagamento rientranti nell'eventuale delega assegnata

Art. 25 - Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio.

Il direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

TITOLO V - DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONSORZIO

Art. 26 - Finanziamento del consorzio

Il consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma ai soggetti consorziati; tali avanzi andranno a costituire un fondo di riserva che potrà essere utilizzato allo scopo di ripianare eventuali disavanzi di esercizio.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature nonché di quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

- a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;

- b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.

Art. 27 - Fondo consortile

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla regione e da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:

- a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- b) eventuali successive quote corrisposte dai consorziati in conto capitale;
- c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Art. 28 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio economico di previsione.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dalle proposte di progetto e loro

aggiornamenti, viene messo a disposizione dei consorziati 15 gg. prima dell'assemblea convocata per esaminarlo.

Entro i termini previsti dal regolamento il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti e lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del revisore dei conti, deve essere presentato all'assemblea ordinaria dei consorziati per la relativa approvazione entro i termini previsti dal regolamento.